



Comune di San Marcello Piteglio

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 23.12.2024

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione, presupposto e destinazione d'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile del pagamento

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

Art. 6 – Versamento dell'imposta

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

Art. 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Compensazioni e rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto e destinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.7.2025.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Marcello Piteglio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune San Marcello Piteglio fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d'epoca, campeggi, etc., come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel San Marcello Piteglio Pistoiese.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3 e non è residente nel Comune San Marcello Piteglio
2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un'unità immobiliare da locare.
3. Ai fini del presente regolamento, per gestore della struttura ricettiva si intende l'esercente di attività ricettive nelle strutture di cui al comma 3 art. 2, oppure il titolare della struttura laddove vi sia una gestione non imprenditoriale.
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e ss.mm.ii, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i massimi stabiliti dalla legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale, e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (es. stelle per gli alberghi, girasoli per gli agriturismi etc.) e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio sanitarie sanitarie pubbliche o private del territorio provinciale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
 - c. i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture socio sanitarie site nel territorio provinciale;

- d. i soggetti ospitati gratuitamente da Dynamo Camp per attività socio ricreative legate alle finalità della Fondazione;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - f. il personale appartenente alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati che soggiornano per esigenze di servizio;
 - g. gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;
 - h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni socio sanitarie o del ricovero, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
- 3) L'imposta è ridotta nella misura del 50% per:
- i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura o a colui che interviene nel pagamento del canone della locazione, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006, che fissa in cinque anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

3. Se il soggiornante rifiuta di pagare la quota corrispondente all'imposta, è fatto obbligo al medesimo di rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili all'esercizio del diritto di rivalsa. In caso di ulteriore rifiuto a rilasciare predetta dichiarazione, il titolare della struttura provvederà a segnalare la situazione all'Ufficio Tributi per le conseguenti azioni connesse al mancato adempimento da parte del soggiornante.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Marcello Piteglio delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e quindi :
 - a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
5. Il versamento delle somme può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPA;
 - b) mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale

specificando nella causale il trimestre al quale si riferisce il versamento.-

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva ed è direttamente responsabile del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di San Marcello Piteglio
2. Il gestore della struttura è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso materiale informativo nonché tramite pagine web.
4. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il

presupposto impositivo ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.lgs 23/2011 e ss.mm.ii., secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il gestore della struttura ricettiva presenta al Comune di San Marcello Piteglio una comunicazione relativa alle somme versate, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell'attività svolta e dell'imposta riversata.
6. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
7. In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l'imposta viene versata nel trimestre in cui viene riscossa dall'ospite.
8. La comunicazione di cui al comma 5 viene inviata al Servizio competente esclusivamente in modalità telematica mediante l'utilizzo del portale telematico messo a disposizione. Eccezionalmente, in caso di impossibilità oggettiva della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.
9. I nuovi gestori, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente presentare all'ufficio del Turismo la richiesta di registrazione sull'apposito portale messo a disposizione dal comune di San Marcello Piteglio richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi.
10. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di San Marcello Piteglio ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dai clienti per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
11. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 6 e al presente articolo.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni trimestrali, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296 del 27/12/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160 del 27/12/2019.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata con accertamento induttivo eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione comunale e/o presso la struttura ricettiva mediante il Corpo di Polizia Municipale. Ai fini della determinazione dell'imposta evasa l'ufficio potrà assumere quali parametri di riferimento il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione di strutture similari presenti sul territorio comunale nel periodo considerato.
4. I gestori delle strutture ricettive, nonché gli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, sono tenuti a esibire e rilasciare atti e documenti relativi all'imposta applicata e ai versamenti effettuati al Comune, nonché a rispondere entro i termini assegnati a eventuali richieste specifiche e questionari inviati dagli uffici comunali preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 4, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50.
3. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione entro i termini di scadenza, di cui all'art. 7, comma 5, il parziale o mancato riversamento delle somme di cui all'art. 6, si applica, a carico del

gestore della struttura ricettiva, nonché degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Compensazioni e rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazione ed integrazioni.

Articolo 13 **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.